REGOLAMENTO (CEE) N. 2211/79 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1979

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1107/68 e (CEE) n. 2496/78 per quanto riguarda le modalità di concessione degli aiuti all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che gli articoli 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1681/78 (4), stabiliscono le modalità di concessione degli aiuti all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano ; che, tenuto conto dell'esperienza e dell'andamento della situazione del mercato, è opportuno modificare alcune di tali modalità, in particolare per quanto riguarda l'importo dell'aiuto, le condizioni che i formaggi di cui trattasi devono soddisfare, le misure di controllo di competenza dell'organismo d'intervento, nonché la comunicazione alla Commissione di taluni dati da parte dello Stato membro interessato ;

considerando che, per quanto riguarda le modalità di concessione degli aiuti all'ammasso privato di formaggio Provolone, di cui al regolamento (CEE) n. 2496/78 della Commissione (5), è opportuno prolungare di un giorno il termine per la comunicazione dei dati alla Commissione da parte dello Stato membro interessato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1107/68 è modificato come segue :

1. Il testo degli articoli 16 e 17 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 16*

1. Il contratto d'ammasso di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 971/68 è concluso se sono soddisfatte le condizioni seguenti :

a) il formaggio Grana Padano ha un'età minima di nove mesi e il Parmigiano Reggiano di quindici mesi alla data di inizio dell'ammasso oggetto del contratto, e i formaggi stessi non hanno precedentemente formato oggetto di un contratto d'ammasso né provengono da scorte reimmesse sul mercato dall'organismo d'intervento ;

b) la partita di formaggi è costituita da almeno cento forme ;

c) i formaggi recano, in caratteri indelebili :

— il marchio d'origine,

— il numero del caseificio nel quale sono stati fabbricati,

— per quanto concerne i formaggi prodotti a decorrere dal 1° gennaio 1980, il mese di fabbricazione, eventualmente in codice,

— un marchio specifico di ammasso apposto all'entrata all'ammasso sui formaggi per distinguerli da quelli che non hanno formato oggetto di un contratto d'ammasso ;

d) l'ammassatore si impegna :

— a non modificare la composizione della partita sotto contratto per tutta la durata dello stesso, senza l'autorizzazione dell'organismo d'intervento ;

— a tenere una contabilità di magazzino e a comunicare settimanalmente all'organismo d'intervento le entrate e le uscite effettuate nella settimana precedente.

2. Il contratto d'ammasso deve :

a) essere redatto per iscritto e indicare il giorno d'inizio dell'ammasso sotto contratto ;

b) essere concluso dopo l'entrata del formaggio all'ammasso, entro il termine massimo di quaranta giorni dalla data di inizio dell'ammasso sotto contratto.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 29.
(4) GU n. L 193 del 18. 7. 1978, pag. 13.
(5) GU n. L 300 del 27. 10. 1978, pag. 24.

Articolo 17

1. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato dei formaggi è fissato :

a) per il Grana Padano, a 1,91 ECU per tonnellata e per giorno ;

b) per il Parmigiano Reggiano, a 2 ECU per tonnellata e per giorno.

2. L'aiuto è concesso per un periodo superiore a novanta giorni, ma non eccedente :

a) centottanta giorni per il Grana Padano ;

b) trecentosessantacinque giorni per il Parmigiano Reggiano.

La durata dell'ammasso è calcolata dalla data di inizio dell'ammasso sotto contratto sino al giorno dell'uscita.

3. L'importo dell'aiuto, espresso in ECU, applicabile a un contratto d'ammasso è quello valido il primo giorno dell'ammasso sotto contratto.

La sua conversione in moneta nazionale è effettuata applicando il tasso valido l'ultimo giorno dell'ammasso per il quale è concesso l'aiuto.

4. L'aiuto è pagato entro un termine massimo di novanta giorni a decorrere dall'ultimo giorno dell'ammasso per il quale è concesso l'aiuto ».

2. Sono inseriti i seguenti articoli 17 bis e 17 ter :

« *Articolo 17 bis*

L'organismo d'intervento prende le misure necessarie per garantire il controllo delle partite sotto contratto.

Esso adotta in particolare le misure che consentono, all'interno del deposito, la rapida indentificazione dei formaggi oggetto dei contratti d'ammasso.

Articolo 17 ter

Lo Stato membro comunica alla Commissione, al più tardi il mercoledì di ogni settimana :

a) i quantitativi di formaggi che hanno formato oggetto di contratti d'ammasso nel corso della settimana precedente ;

b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), primo trattino ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2496/78 è modificato come segue :

nella prima frase dell'articolo 6, il termine « il martedì » è sostituito dal termine « il mercoledì ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente